

REGOLAMENTO (UE) 2021/168 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 10 febbraio 2021

che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'esenzione di taluni indici di riferimento per valuta estera a pronti di paesi terzi e la designazione di sostituti di determinati indici di riferimento in via di cessazione, e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di salvaguardarsi da fluttuazioni sfavorevoli dei tassi di cambio riguardanti valute che non sono prontamente convertibili in una valuta di base o riguardanti valute che sono soggette al controllo dei cambi, le imprese dell'Unione sottoscrivono derivati su valuta non cedibili, come i contratti forward e swap. L'indisponibilità di indici di riferimento per valuta estera a pronti per il calcolo del valore di pagamento dovuto nell'ambito di contratti derivati su valuta avrebbe un effetto negativo sulle imprese dell'Unione che esportano verso mercati emergenti o detengono attività o passività su tali mercati, con conseguente esposizione alle fluttuazioni delle valute dei mercati emergenti. Dopo la scadenza del periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2021, di cui al regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ ('periodo transitorio'), non sarà più possibile ricorrere a indici di riferimento per valuta estera a pronti forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo diverso da una banca centrale.
- (2) Al fine di consentire alle imprese dell'Unione di proseguire le loro attività commerciali attenuando al tempo stesso il rischio di cambio, taluni indici di riferimento per valuta estera a pronti che sono utilizzati negli strumenti finanziari per il calcolo del valore dei pagamenti contrattuali e che sono designati dalla Commissione conformemente a determinati criteri, dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1011.
- (3) In considerazione della necessità di procedere a un riesame approfondito dell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1011 e delle sue disposizioni relative agli indici di riferimento forniti da amministratori ubicati in paesi terzi («indici di riferimento di paesi terzi»), è opportuno prorogare l'attuale periodo transitorio per gli indici di riferimento di paesi terzi. La Commissione dovrebbe poter prorogare ulteriormente il periodo transitorio mediante un atto delegato, per un massimo di due anni, qualora dalla valutazione sulla quale si basa tale riesame emerga che la prevista scadenza del periodo transitorio pregiudicherebbe l'utilizzo continuativo di indici di riferimento di paesi terzi nell'Unione o costituirebbe una minaccia per la stabilità finanziaria.

⁽¹⁾ GU C 366 del 30.10.2020, pag. 4.

⁽²⁾ GU C 10 dell'11.1.2021, pag. 35.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 2 febbraio 2021.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

